

**STATUTO
DELL'UNIONE DEI
COMUNI
DEL
SORESINESE**

INDICE

TITOLO I -----	5
PRINCIPI FONDAMENTALI -----	5
ART. 1 - ISTITUZIONE DELL'UNIONE TRA I COMUNI DI ANNICCO, AZZANELLO, CASALMORANO, CASTELVISCONTI, CUMIGNANO S/N, GENIVOLTA, PADERNO PONCHIELLI, SAN BASSANO, SORESINA, TRIGOLO -----	5
ART. 2 - FINALITÀ DELL'UNIONE -----	6
ART. 3 - PRINCIPI E CRITERI GENERALI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA -----	6
ART. 4 - DURATA DELL'UNIONE -----	6
ART. 5 - RECESSO DI COMUNE E SCIoglIMENTO DELL'UNIONE -----	7
ART. 6 - FUNZIONI DELL'UNIONE -----	7
ART. 7 - MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE -----	8
TITOLO II -----	9
FORME DI COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE -----	9
ART. 8 - PRINCIPI DI COLLABORAZIONE -----	9
ART. 9 - CONVENZIONI -----	9
ART. 10 - ACCORDI DI PROGRAMMA -----	10
ART. 11 - PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE -----	10
ART. 12 - PRINCIPI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI -----	10
TITOLO III -----	12
ORGANI DELL'UNIONE -----	12
ART. 13 - ORGANI DI GOVERNO -----	12
ART. 14 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO -----	12
ART. 15 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO -----	13
ART. 16 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI -----	15
ART. 17 - DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI -----	15
ART. 18 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO -----	16
ART. 19 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO -----	16

ART. 20 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	17
ART. 21 - RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO	18
ART. 22 - GRUPPI CONSILIARI	18
ART. 23 - INIZIATIVA PER GLI ATTI E LE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO	18
ART. 24 - IL PRESIDENTE	18
ART. 25 - COMPOSIZIONE, NOMINA E REVOCA DELLA GIUNTA	19
ART. 26 - COMPETENZE DEL PRESIDENTE	19
ART. 27 - IL VICEPRESIDENTE	20
ART. 28 - COMPETENZA DELLA GIUNTA	20
ART. 29 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA	21
ART. 30 - DIMISSIONI DALLA CARICA DI ASSESSORE	21
ART. 31 - SFIDUCIA, DIMISSIONI E CESSAZIONE DALLA CARICA DEL PRESIDENTE	22
ART. 32 - NORMATIVA APPLICABILE	22
TITOLO IV	23
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	23
ART. 33 - PRINCIPI GENERALI	23
ART. 34 - GESTIONE DEL PERSONALE	23
ART. 35 - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE	24
ART. 36 - SEGRETARIO	24
ART. 37 - DIRETTORE GENERALE	25
TITOLO V	26
FINANZE E CONTABILITÀ	26
ART. 38 - FINANZE DELL'UNIONE	26
ART. 39 - RISORSE FINANZIARIE	26
ART. 40 - RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI COSTITUENTI L'UNIONE	26
ART. 41 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	27
ART. 42 - ORDINAMENTO CONTABILE E SERVIZIO FINANZIARIO	27
ART. 43 - REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	27
ART. 44 - CONTROLLO DI GESTIONE	27

ART. 45 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA	28
TITOLO VI	29
NORME FINALI E TRANSITORIE	29
ART. 46 - REGOLAMENTI	29
ART. 47 - PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO	30
ART. 48 - NORMA FINANZIARIA	30
ART. 49 - APPROVAZIONE DELLO STATUTO	30

STATUTO DELL'UNIONE

Titolo I

Principi Fondamentali

Art. 1 - Istituzione dell'Unione tra i Comuni di Annicco, Azzanello, Casalmorano, Castelvisconti, Cumignano S/N, Genivolta, Paderno Ponchielli, San Bassano, Soresina, Trigolo

1. Il presente statuto, approvato dai Consigli Comunali di Annicco, Azzanello, Casalmorano, Castelvisconti, Cumignano S/N, Genivolta, Paderno Ponchielli, San Bassano, Soresina, Trigolo, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione denominata "**Unione dei Comuni del Soresinese**".
2. La sede dell'Unione è situata nel comune di Soresina, presso la residenza municipale. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
3. Presso la sede, la giunta dell'Unione individua apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente.
4. L'ambito territoriale dell'unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono.
5. L'Unione può dotarsi, con delibera consiliare, di un proprio stemma, la cui riproduzione e l'uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.
6. L'Unione è aperta alla adesione di altri comuni, previa adozione di atto deliberativo favorevole da parte dei comuni già associati; l'estensione è subordinata alla modifica del presente statuto e di ogni altra deliberazione assunta dall'Unione nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova configurazione dell'ente.

Art. 2 - Finalità dell'Unione

1. L'Unione, concorrendo al rinnovamento della Società e dello Stato, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità locali che la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la Comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.
2. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Cremona, della Regione Lombardia, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede alla loro specifica attuazione.
3. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il trasferimento di ulteriori funzioni e servizi comunali.

Art. 3 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza e al contenimento dei costi.
2. In particolare l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 4 - Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato. La decisione in ordine all'eventuale fusione tra i comuni che la costituiscono è rimessa in ogni caso alla loro volontaria iniziativa..

Art. 5 - Recesso di Comune e scioglimento dell'Unione

1. Nei 5 anni dalla costituzione dell'Unione non è ammesso il recesso.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1. ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
3. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno, ha effetto a decorrere dal primo gennaio del secondo anno successivo.
4. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata dai due terzi dei comuni partecipanti, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. In tale contesto, i comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'Ente soppresso.
5. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.
6. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato, di comune accordo tra i Comuni, il nominativo della persona incaricata della liquidazione dell'attività dell'Unione. In caso di disaccordo vi provvederà il Presidente del Tribunale di Cremona.
7. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmette alle giunte dei comuni aderenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i comuni stessi; le giunte comunali provvedono ad approvare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.
8. Il personale comunale trasferito o funzionalmente assegnato all'Unione - come specificato nel successivo titolo IV - torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il comune di provenienza.
9. Le controversie eventualmente insorte a causa del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Tribunale di Cremona.

Art. 6 - Funzioni dell'Unione

1. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi collegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali.

2. E' attribuito all'Unione, in via di primo trasferimento, l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:
 - a) Ufficio tecnico comunale
 - b) Sportello unico per le Imprese
 - c) Polizia municipale, amministrativa e commercio
 - d) Gestione buste paga
 - e) Servizio tributi.
 - f) Assistenz a sociale e domiciliare
 - g) Servizi per l'infanzia, minori e politiche giovanili
 - h) Bibliotech e ed attività culturali
 - i) Trasporti
 - j) Servizio anagrafe, Stato civile, leva, elettorale
3. I Comuni aderenti all'Unione possono stipulare con l'Unione apposite convenzioni per lo svolgimento in forma unificata della gestione dell'ufficio personale (concorsi, selezioni), dell'ufficio appalti e contratti, forniture di beni, servizi e acquisti, del servizio statistico e informatico.
4. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo a comuni. A tal fine, la menzione di un dato settore materiale negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai comuni.

Art. 7 - Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione

1. Il concreto trasferimento delle singole funzioni indicate all'art. 6 si perfeziona con l'approvazione, da parte dei (n. 10) Consigli Comunali, di conformi delibere adottate a maggioranza assoluta dei componenti, nelle quali sono disciplinati la data del trasferimento, i rapporti tra gli enti e gli eventuali profili successori e con l'adozione di una delibera da parte del Consiglio dell'Unione di recepimento delle nuove competenze.

2. Il trasferimento di ulteriori competenze all'Unione, come pure la revoca delle stesse, è deliberato dai Consigli Comunali, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, con lo stesso atto, i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.
3. Non è ammesso il trasferimento all'Unione di funzioni e servizi da parte dei singoli comuni.

Titolo II

Forme di collaborazione e partecipazione

Art. 8 - Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i comuni partecipanti.
3. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del consiglio dell'Unione, nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate, che devono essere esposti all'albo pretorio di ciascun ente.

Art. 9 - Convenzioni

1. L'Unione può stipulare con la provincia, con i comuni limitrofi e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.
2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale devono essere indicati:
 - a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione;
 - b) i fini e la durata della convenzione;
 - c) le modalità di finanziamento;
 - d) le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati.

2. Per l'espletamento dei fini propri, l'Unione può avvalersi, previa deliberazione del consiglio e a seguito di accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della regione e di altri enti pubblici, degli uffici dei comuni componenti, nonché dell'operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.

Art. 10 - Accordi di programma

1. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art.34 del D.Lgs. 267/2000 e nell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:
 - a) tempi previsti;
 - b) modalità di finanziamento;
 - c) adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.

Art. 11 - Principi della partecipazione

1. L'Unione garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, l'Unione privilegia le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 12 - Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.

2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai comuni, senza il loro preventivo consenso.
3. In caso di fusione, recesso o scioglimento dell'Unione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del presente statuto.

Titolo III

Organi dell'Unione

Art. 13 - Organi di governo

1. Sono organi di governo dell'Unione il Consiglio, il Presidente e la Giunta.
2. Assumono la qualità di organi di gestione i dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione

Art. 14 - Composizione del consiglio

1. Il consiglio dell'Unione è espressione dei comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio è composto da numero 21 membri eletti:
 - a) n. 3 dal comune di Annicco di cui n. 1 riservato alla minoranza;
 - b) n. 1 dal comune di Azzanello;
 - c) n. 2 dal comune di Casalmorano;
 - d) n. 1 dal comune di Castelvisconti;
 - e) n. 1 dal comune di Cumignano S/N;
 - f) n. 1 dal comune di Genivolta;
 - g) n. 2 dal comune di Paderno Ponchielli;
 - h) n. 3 dal comune di San Bassano di cui n. 1 riservato alla minoranza;
 - i) n. 5 dal comune di Soresina di cui n. 2 riservato alla minoranza;
 - j) n. 2 dal comune di Trigolo;
3. Per garantire quanto previsto al 2° comma, qualora nelle votazioni non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte del Consiglio, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, il o i consiglieri di minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
4. Qualora nessun appartenente ai gruppi di minoranza abbia ricevuto i voti, si ripeterà La votazione.

5. Sono membri di diritto del consiglio dell'Unione, nell'ambito del numero complessivo di membri di cui al comma 2, i Sindaci dei Comuni aderenti.
6. Ciascun Consiglio Comunale provvede a eleggere i propri rappresentanti in seno al consiglio dell'Unione, scegliendoli fra i componenti del consiglio stesso o della giunta.
7. La nomina deve essere effettuata dal Consiglio Comunale, entro quarantacinque giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni consiglio comunale.
8. Il consiglio dell'Unione viene integrato dai nuovi rappresentanti ogniqualvolta si proceda all'elezione del sindaco ed al rinnovo del consiglio comunale in uno dei comuni facenti parte.
9. I rappresentanti dei comuni il cui consiglio comunale sia stato rinnovato restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi consigli.
10. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 15 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del consiglio comunale e non incompatibili con il presente statuto quali:
 - a) l'elezione del Presidente;
 - b) la convalida dei propri componenti;
 - c) le modifiche allo statuto, che devono essere sottoposte anche alla approvazione da parte dei consigli dei comuni associati, sono adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
 - d) i regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'art. 28, comma 6, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

- e) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - f) le convenzioni con la provincia, con comuni non facenti parte dell'Unione, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
 - g) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Unione a società di capitale, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
 - h) l'istituzione e l'ordinamento delle entrate dell'Unione, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
 - i) la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali del consiglio dell'Unione e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - j) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - k) la determinazione di eventuali contributi annui che i comuni componenti devono corrispondere;
 - l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - m) gli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità alla vigente normativa statale e regionale, ed i pareri da rendere in materia.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nella sua prima seduta, a pena di decadenza.
 3. Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell'Ente, presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 25 costituisce il principale atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'ente.
 4. Il Presidente e la Giunta relazionano periodicamente al consiglio sull'andamento della gestione, in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma.

5. Il Consiglio disciplina, con propri regolamenti adottati su proposta della giunta, Lo svolgimento delle funzioni a esso affidate e i rapporti, anche finanziari, tra questo e i comuni associati
6. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 16 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 17 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo non intervenga ai lavori del Consiglio per 3 sedute consecutive. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, d'ufficio o su istanza di qualunque consigliere. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro in termine indicato nella comunicazione scritta, che in ogni caso non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale o di Assessore esterno dei Comuni aderenti, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio Comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede entro 20 gg. ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Art. 18 - Convocazione del consiglio

1. Il consiglio è convocato:
 - a) di norma, su iniziativa del presidente;
 - b) su richiesta scritta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati;
 - c) su richiesta della giunta.
2. La convocazione del consiglio avviene mediante avviso scritto del presidente, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicate anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
3. Per le sedute ordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della data di convocazione; per le sedute straordinarie, l'avviso deve essere consegnato a ciascun consigliere almeno tre giorni prima della data di convocazione.
4. Nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato 24 ore prima della data della convocazione; in tali casi, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
5. La consegna dell'avviso deve essere certificata mediante ricevuta di lettera raccomandata o da dichiarazione del dipendente comunale, che svolge funzioni di messo notificatore.
6. L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione e dei Comuni aderenti entro gli stessi termini di cui al precedente comma 3.

Art. 19 - Validità delle sedute e delle deliberazioni del consiglio

1. Il consiglio è validamente riunito quando sia presente in seduta di prima convocazione almeno la metà dei componenti.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità dell'adunanza, la presenza di almeno un terzo dei componenti.
3. Le deliberazioni del consiglio sono, di norma, assunte a maggioranza dei votanti, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente.

Art. 20 - Funzionamento del consiglio

1. Il consiglio dell'Unione è presieduto dal presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal vice-presidente.
2. La prima seduta del consiglio dell'Unione viene convocata e presieduta dal consigliere anziano per età, entro quindici giorni dalla data di ricevimento di tutte le nomine dei componenti, effettuate a norma del settimo comma del precedente articolo 14. Le sedute del consiglio sono pubbliche; non sono ammesse sedute segrete, salvo in caso di disposizioni di legge che prescrivano diversamente in relazione a particolari materie.
3. Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente. Le sole deliberazioni concernenti persone vengono adottate a scrutinio segreto.
4. Eventuali argomenti non iscritti all'ordine del giorno non possono essere discussi nella stessa seduta, né possono essere sottoposti a votazione deliberazioni concernenti detti argomenti.
5. Il consiglio si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del rendiconto.
6. I consiglieri sono tenuti ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti un interesse proprio, di parenti o affini entro il quarto grado; di detta astensione è dato atto nel verbale della seduta.
7. In caso di incompatibilità del presidente e del vicepresidente presiede la seduta il consigliere anziano.
8. Il consiglio può deliberare l'istituzione di commissioni consiliari, secondo norme contenute in apposito regolamento.

Art. 21 - Richiesta di convocazione del consiglio

1. La richiesta di convocazione del consiglio deve essere rivolta al presidente e deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare.
2. Il presidente è tenuto a convocare il consiglio dell'Unione entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, con le modalità stabilite dal precedente art.18

Art. 22 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi dandone comunicazione al segretario dell'Unione.
2. Ogni gruppo è composto da almeno tre componenti.
3. I consiglieri che dichiarano di non appartenere ad alcun gruppo costituiscono un gruppo misto.
4. Entro dieci giorni dalla prima seduta, ciascun gruppo nomina il capogruppo; nelle more della nomina e qualora non si eserciti la facoltà di costituirsi in gruppo, è considerato capogruppo, per ciascuna lista, il consigliere più anziano d'età.

Art. 23 - Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza del consiglio

1. Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza del consiglio spetta alla giunta ed a ciascun consigliere.

Art. 24 - Il Presidente

1. Il presidente dell'Unione viene eletto dal consiglio nel proprio seno nella prima seduta. Il presidente deve essere scelto fra i sindaci dei comuni associati.
2. L'elezione avviene a scrutinio palese e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Qualora, nella prima votazione, nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al comma precedente, vengono indette altre due votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro trenta giorni dalla prima; qualora in nessuna votazione si raggiunga la maggioranza prevista al precedente secondo comma, il consiglio è sciolto.
4. Qualora si renda necessario provvedere allo scioglimento del consiglio per l'impossibilità di eleggere il presidente dell'Unione, ciascun comune provvede a ridesignare i propri rappresentanti entro il termine di cui all'art. 14, comma 7, calcolato a partire dalla data dell'ultima seduta del disciolto consiglio dell'Unione.
5. Il Presidente dura in carica tre anni dalla sua elezione e sino alla convocazione del consiglio, successivo a tale scadenza, nel quale si provvederà alla elezione del nuovo Presidente.

Art. 25 - Composizione, nomina e revoca della Giunta

1. La giunta è composta dal Presidente dell'Unione e da un numero massimo di sei assessori.
2. Il Presidente dell'Unione nomina gli Assessori su indicazione dei Sindaci dei comuni che costituiscono l'Unione. Gli Assessori sono scelti tra i componenti delle giunte Comunali e dei Consigli; possono essere nominati Assessori anche i Sindaci dei comuni che non hanno avuto accesso alla Presidenza.
3. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado del presidente
4. Nel corso della 1^a seduta del Consiglio dell'Unione successiva alla sua elezione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio della formazione della Giunta unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, che formano il proprio programma amministrativo.
5. Il Presidente, sentiti i Sindaci proponenti, può revocare uno o più Assessori, con atto motivato che è comunicato al Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla revoca; contestualmente alla revoca, il Presidente procede alla nomina dei nuovi componenti la Giunta.

Art. 26 - Competenze del Presidente

1. Presidente è il legale rappresentante dell'Unione, svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco, in quanto compatibili con il presente statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo

politico-amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.

2. Il Presidente esercita la rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio. Per gli atti di competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi l'esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, spetta a questi ultimi. In tal caso il dirigente o il responsabile del servizio adotta allo scopo apposita determinazione, con la quale promuove o resiste alla lite assegnando l'incarico al patrocinatore dell'ente
3. Il presidente è competente, nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico degli uffici dell'Unione con le esigenze complessive e generali delle utenti e degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dal consiglio dell'Unione.
4. Il presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.
5. Il presidente può concedere delega agli assessori per la trattazione di determinate materie. La delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza

Art. 27 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, nominato dal Presidente tra gli Assessori, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 28 - Competenza della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione.
2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
3. La Giunta Comunale collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
4. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art.107, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Presidente.
5. La Giunta riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività.

6. Compete alla Giunta l'adozione del regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
7. La Giunta delibera lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale.
8. La Giunta adotta il Piano Esecutivo di Gestione e conseguentemente assegna ai Responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.
9. La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli.
10. La Giunta adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al Bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi all'adozione, ai sensi dell'art. n. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
11. La Giunta può sottoporre a controllo preventivo di legittimità dell'Organo Regionale di controllo deliberazioni proprie o del Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 127, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Art. 29 - Funzionamento della giunta

1. La giunta è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente.
2. La giunta si riunisce su convocazione del presidente, ogniqualvolta si renda necessario ovvero quando il presidente lo ritenga opportuno.
3. La seduta è valida con la presenza di almeno la metà dei componenti.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti.
5. Le sedute della giunta non sono pubbliche.

Art. 30 - Dimissioni dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
2. La cessazione della carica, per qualsiasi causa, di Assessore esterno nel comune di provenienza determina la cessazione dall'ufficio di Assessore o Consigliere dell'Unione.
3. Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 31 - Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica del Presidente

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dell'Unione. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente o d'Assessore dell'Unione.
4. Ogni causa di cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione determina la cessazione della Giunta dell'Unione.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino al rinnovo.

Art. 32 - Normativa applicabile

1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di attribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalle leggi per gli enti locali.

Titolo IV

Organizzazione amministrativa

Art. 33 - Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.
2. L'Unione può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei comuni partecipanti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 34.
3. L'Unione disciplina con appositi atti deliberativi:
 - a) la dotazione organica del personale, qualora ritenga di dotarsi di personale proprio;
 - b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 34 - Gestione del personale

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche, gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
4. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i comuni, a secondo delle specifiche necessità di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
5. Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i comuni interessati e le modalità di coordinamento con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi comuni.

6. Nel caso in cui non si addivenga alla fusione - e comunque in ogni caso di scioglimento o di recesso- il personale dell'Unione transita nei ruoli organici dei comuni di provenienza.
7. Qualora si addivenga alla fusione, il personale dei singoli comuni ed il personale dell'Unione confluisce stabilmente nella dotazione organica del nuovo comune risultante dalla fusione stessa.

Art. 35 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
2. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

Art. 36 - Segretario

1. L'Unione ha un Segretario, nominato dal Presidente di norma tra i Segretari dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività salva diversa regolamentazione dei rapporti e delle competenze nel caso in cui il Presidente nomini un Direttore. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
3. Il Segretario è nominato dal Presidente al momento del suo insediamento; la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Presidente che lo ha nominato; il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente previa deliberazione della Giunta. Il trattamento economico del Segretario sarà regolato tra le parti con separato atto.

Art. 37 - Direttore Generale

1. L'Unione può istituire la figura del Direttore e procedere alla sua nomina attraverso assunzione con contratto a tempo determinato.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regolerà le modalità di nomina e di revoca, i requisiti e i compiti del Direttore Generale, i rapporti con il Segretario dell'Unione e i responsabili dei servizi.
3. Il Presidente può conferire la funzione di Direttore al segretario dell'Unione.

Titolo V

Finanze e contabilità

Art. 38 - Finanze dell'Unione

1. La disciplina dell'ordinamento finanziario è riservata alla legge
2. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
3. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
4. Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associate.

Art. 39 - Risorse finanziarie

1. La finanza dell'Unione è costituita da:
 - a) trasferimenti operati dai comuni componenti;
 - b) contributi erogati dallo Stato;
 - c) contributi erogati dalla Regione;
 - d) contributi erogati dall'amministrazione provinciale;
 - e) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - f) risorse per investimenti;
 - g) altre entrate.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, l'Unione può istituire, con deliberazione consiliare relativamente ai servizi gestiti, contributi, tasse e tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.

Art. 40 - Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione

1. La quota parte del trasferimento da versare all'Unione è definita per ciascun comune attraverso i seguenti criteri:
 - a) 70% in rapporto al numero degli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
 - b) 30% in rapporto alla superficie territoriale.
2. I trasferimenti dei Comuni aderenti devono essere effettuati in quattro rate annuali nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre.

Art. 41 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i comuni, con i quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo. A tal fine, i comuni curano di deliberare i propri bilanci prima dell'approvazione del bilancio dell'Unione.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Il bilancio di previsione, dopo la sua esecutività, è trasmesso ai Comuni aderenti.

Art. 42 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.
2. In attesa dell'approvazione del regolamento di contabilità e comunque non oltre il 1° esercizio, viene applicato il regolamento del comune di Soresina

Art. 43 - Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei comuni partecipanti.
2. Sino all'elezione dell'organo di revisione, e comunque non oltre il 1° esercizio, l'Unione si avvarrà dell'organo di Revisione del Comune di Soresina.

Art. 44 - Controllo di gestione

1. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. Il controllo di gestione si attua in tre fasi:
 - a) la predisposizione degli obiettivi da raggiungere nel corso dell'esercizio;
 - b) la rilevazione dei dati relativi al conto economico;
 - c) la valutazione dell'attività svolta all'Unione.
 - d) La valutazione dell'attività si costruisce sulla base di misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - e) lo stato di attuazione dei programmi;
 - f) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - g) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - h) l'accertamento degli eventuali scarti negativi tra ciò che è stato progettato e ciò che è stato realizzato, con l'individuazione delle relative responsabilità.
3. I responsabili dei settori e dei servizi eseguono, ogni semestre, operazioni di controllo economico-finanziario, per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati negli interventi di bilancio relativi ai servizi cui sono preposti; le operazioni eseguite e le relative risultanze sono riportate in un verbale che - corredato dalle osservazioni e dai rilievi dei responsabili dei settori e dei servizi, nonché dal motivato parere del revisore del conto - è trasmesso alla giunta dell'Unione.
4. La giunta, sulla base del verbale di cui al precedente comma, redige per il consiglio dell'Unione una propria relazione concernente la situazione generale aggiornata sull'andamento della gestione del conto di tesoreria e del bilancio, segnalando qualsiasi eventuale anomalia e proponendo i relativi rimedi.
5. Il consiglio, almeno una volta l'anno e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; in tale sede adotta i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/00, e, qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, assume le misure occorrenti a ripristinare il pareggio, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/00.

Art. 45 - Affidamento del servizio di tesoreria

1. L'Unione ha un servizio di tesoreria affidato ad uno dei soggetti, di cui

all'art. 208 del DLgs n. 267/2000, delegato alla gestione finanziaria dell'Ente locale e finalizzato, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti comunali e da norme pattizie.

2. I rapporti tra l'Unione ed il tesoriere sono regolati dagli artt. 208 e seguenti del DLgs n. 267/2000, da altre disposizioni legislative e dal Regolamento di contabilità.
3. L'incarico di tesoriere è incompatibile con quello di dipendente dell'Unione. Il tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Presidente, degli Assessori, dei Consiglieri, del Segretario dell'Unione e del Direttore generale se nominato.
4. Sino all'individuazione dell'Istituto tesoriere e comunque non oltre il 31/12/2001, il servizio di tesoreria dell'Unione viene svolto dall'Istituto cassiere del Comune di Soresina, sede dell'Unione.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 46 - Regolamenti

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali dell'Unione, sono approvati dal Consiglio o dalla Giunta in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la competenza ad adottarli.
2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto.
3. I regolamenti, dopo l'esecutività del provvedimento di adozione, sono ripubblicati per 15 giorni all'Albo Pretorio dell'Unione e dei comuni aderenti ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
4. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari possono essere adottati provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l'Unione. Fino all'adozione del proprio regolamento interno, l'Unione applica, in quanto compatibile, il regolamento per il funzionamento degli organi collegiali del Comune di Soresina.

Art. 47 - Proposta di modifica dello Statuto

1. Le proposte di modifica del presente statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione, con le modalità e le procedure previste al successivo art. 49.

Art. 48 - Norma finanziaria

1. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli comuni costituiscono in favore dell'Unione un fondo per le spese di funzionamento ed impianto, la cui misura è rapportata all'entità della loro rispettiva popolazione.

Art. 49 - Approvazione dello Statuto

1. Lo statuto è approvato con le modalità previste dall'art. 6 – 4° comma del D.Lgs. 267/00. Dopo il controllo senza rilievi da parte dell'O.re.co., è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dei comuni partecipanti all'unione per 30 giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti.
2. Entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio di ciascun Comune dell'Unione